



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ.STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAMORGESE	DOTT. ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCHILARDI	PROF. VINCENZO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ATTOLINI	AVV. CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 1397/02 depositato il 31/05/2002
- avverso la sentenza n° 154/02/2001 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO MAGLIE

**proposto dai ricorrenti:**

CATAMO LUIGI  
VIA BELLA GRECA 21 73020 SCORRANO LE

**difeso da:**

AVV. VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

CATAMO MARIA  
VIA BELLA GRECA 21 73020 SCORRANO LE

**difeso da:**

AVV. VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

CATAMO VITA MIRELLA  
VIA BELLA GRECA 39 73020 SCORRANO LE

**difeso da:**

AVV. VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

CATAMO SNC DI LUIGI MARIA & VITA MIRELLA CATAMO  
VIA BELLA GRECA, 39 73020 SCORRANO LE

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 1397/02 (riunificato)

UDIENZA DEL

03/02/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

68/22/09

PRONUNCIATA IL:

3 FEB. 2009


DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

3 MAR. 2009

Il Segretario

IL SEGRETARIO

Maria Grazia Torrese





(segue)

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 1397/02 (riunificato)

UDIENZA DEL

03/02/2009

ore 09:30

**difeso da:**

AVV. VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

**Atti impugnati:**

RIGETTO CONCORD n° 7034-5-6-7 ILOR 1994

- sull' appello n° 1398/02  
depositato il 31/05/2002
- avverso la sentenza n° 153/02/2001  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE  
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO MAGLIE

**proposto dal ricorrente:**

CATAMO SNC DI LUIGI MARIA & VITA MIRELLA CATAMO  
VIA BELLA GRECA, 39 73020 SCORRANO LE

**difeso da:**

AVV. VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

**Atti impugnati:**

PROVV. DI RIG. n° 18569



SEZIONE

22

La SNC CATAMO di Luigi, Maria e Vita Mirella in data 31/05/2002 ha depositato atto d'appello avverso la sentenza n. 153/02/01, pronunciata il 22/05/2001 dalla CTP di Lecce sez. 2 e depositata il 29/05/2001.

REG.GENERALE

N° 1397/02 +  
1398/02

UDIENZA DEL

03/02/2009  
ore 09:30

Svolgimento è fatto: il 30/07/1996 la Snc CATAMO e i soci della stessa presentavano all'Agenzia delle Entrate di Maglie n. 4 istanze dirette ad ottenere l'ammissione all'accertamento con adesione relative al periodo d'imposta 1994, ai sensi dell'art. 3 D.L. 23/10/1996 n. 547. Successivamente in data 19/11/1996 l'Agenzia delle E di Maglie notificava quattro provvedimenti di rigetto delle istanze perché sussisteva la fattispecie di rilevanza penale "omissione di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 1994". La ricorrente eccepiva la non sussistenza di ipotesi di reato; poiché ai sensi dell'art. 74, comma 5 del DPR 633/72 era di fatto esonerata dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA. Inoltre, adduceva che limitatamente agli anni 1991/92/93 l'Ufficio IVA rendeva noto alla snc la non obbligatorietà di tale dichiarazione e che il Tribunale di Lecce con sentenza di assoluzione del 24/01/1997 aveva confermato la insussistenza di tale presentazione. Chiedeva l'annullamento di tutti i provvedimenti di rigetto e la conferma della validità delle istanze. Chiedeva inoltre la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite. L'Ufficio si costituiva chiedendo l'inammissibilità del ricorso in quanto i provvedimenti erano stati impugnati con un solo ed unico atto e nel merito chiedeva il rigetto del gravame poiché la ricorrente era tenuta alla presentazione della dichiarazione in quanto per l'anno 1994 aveva incassato corrispettivi per un importo superiore a lire 50.000.000. Le istanze prodotte dai singoli soci invece erano state rigettate quale diretta e naturale conseguenza della inammissibilità all'istanza relativa alla SNC. I primi giudici accoglievano le ragioni dell'Ufficio e rigettavano il ricorso. Con atto d'appello preliminarmente si chiede la riunione con altro appello relativo ai soci come da sentenza n. 154/02/01 depositata il 29/05/2001. Tra i motivi dell'appello viene proposta quello di carenza di motivazione, insieme a quello di mancata pronuncia sui punti determinanti. In merito alla carenza di motivazione viene osservato che la mancanza della stessa ha impedito di conoscere le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la decisione adottata e che riportare la stessa comporta un obbligo per qualsiasi organo giudicante. Mancando la stessa viene a mancare la garanzia al fine di assicurare e garantire il principio del contraddittorio. Che i primi giudici non hanno posto particolare attenzione sulla insussistenza dell'ipotesi di reato ex art. 74 comma 5 del DPR 26/10/72 n. 633 e sul fatto che i funzionari della P.A. abbiano configurato un'ipotesi di reato non essendo legittimati. Che il reato ipotizzato non era previsto dalla norma invocata dall'Ufficio per giustificare l'esclusione della società dall'accertamento con adesione. Insiste sul fatto che nella fattispecie in questione non era configurabile il detto reato poiché la snc anche per l'anno 1994 non aveva deciso e quindi chiesto di optare ai sensi dell'art. 74 DPR 633/72. Identico comportamento tenuto anche per le annualità d'imposta 1991/92/e 1993. Chiede di annullare i provvedimenti di rigetto delle istanze di accertamento con adesione per il periodo 1994 e considerare valide le stesse con possibilità di definizione mediante pagamento delle somme dovute. Infine condannare l'Ufficio alle spese di lite. L'Ufficio contro deduce chiedendo preliminarmente l'inammissibilità dell'atto d'appello in quanto la società con l'atto proposto non aggiunge nuovi specifici motivi. Che il comportamento dell'Ufficio è stato legittimo poiché le norme invocate non consentivano alla snc la formulazione di una proposta e di una accettazione per l'Ufficio di un accertamento con adesione dal momento che esisteva un procedimento penale in corso. Quindi, ai funzionari era preclusa qualsiasi valutazione discrezionale in ordine all'ammissione o meno all'accertamento con adesione da parte della Catamo snc. Chiede la dichiarazione d' inammissibilità dell'appello e in via subordinata il rigetto dello stesso perché infondato. Condannare l'appellante alle spese di lite

3



per la temerarietà con cui ha proseguito nella lite giudiziaria.

La Commissione Osserva

Preliminarmente questo Collegio riunisce il presente procedimento a quel n. 1397/02 per connessione oggettiva e soggettiva. Per ogni cittadino, il diritto di difesa, in ogni ordine e grado è salvaguardato dal nostro ordinamento giuridico e ciascun cittadino può fare ricorso ogni volta che ritiene essere lesa la propria sfera personale e patrimoniale. Nel caso specifico, bene ha fatto la Snc a difendersi per tutelare i propri interessi. L'ufficio, dovrebbe usare una maggiore cautela nel considerare come "lite temeraria" un comportamento più che legittimo. Se è vero che l'Ufficio, in presenza di ipotesi di reato non poteva accettare nessuna proposta di adesione è altrettanto vero che avrebbe potuto chiedere o eventualmente concedere su richiesta di parte la sospensione del giudizio fino alla pronuncia del Giudice Penale. I primi Giudici, avrebbero potuto "su richiesta" concederla evitando il perdurare della lite. Pertanto, questa Commissione, visti gli atti e le risultanze del processo penale, e considerato che la snc insieme ai soci della stessa si sono attivati, legittimamente, a chiedere la definizione dell'accertamento con adesione; accertata la mancanza di ipotesi di reato e conseguentemente legittimati a ottenere l'accoglimento delle istanze prodotte, ritiene valide le istanze e ordina all'ufficio di concedere alle parti, un congruo termine per il versamento delle somme necessarie per la definizione di quanto richiesto.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello - Spese compensate di entrambe i gradi.


Lecce 03/febbraio/2009

IL RELATORE

*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*



Il Presidente:

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 1397/02 + 1398/02

UDIENZA DEL 08/02/2009 ore 09:30